

episodi profondamente diversi fra loro, come quelli relativi a gesti di follia rispetto a quelli derivati da disperata e legittima difesa della propria incolumità fisica;

la procedura riguardante la concessione di permessi di porto d'armi o detenzione di armi per uso sportivo o di caccia è già molto costosa e burocraticamente complicata;

non è legittimo criminalizzare chi per sport o diletto voglia possedere un'arma da fuoco;

si ritiene necessario concentrare gli sforzi per impedire la diffusione di armi detenute illegalmente dalla malavita e dalla delinquenza di origine extracomunitaria —:

se non ritenga che le misure preannunciate in materia di detenzione di armi da fuoco debbano essere rispettose dei diritti dei cittadini, non discriminatorie e non gravanti economicamente (con tasse e balzelli vari) sui soggetti sottoposti a tali misure. (3-02285)

SPINA DIANA e ANTONIO LEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono stati arrestati dai carabinieri i componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di bambini, alla loro riduzione in schiavitù, all'induzione alla prostituzione e, forse, anche al traffico d'organi. Fra le persone arrestate, figurano alcune cittadine ucraine, che avrebbero venduto bambini appena nati per un importo di circa 50.000 euro;

l'organizzazione, operante prevalentemente nel Sud ed in particolare nel foggiano, induceva alla prostituzione le ragazze dell'est europeo e, in caso di gravidanza, organizzava la vendita dei neonati;

la scoperta di questo ignobile traffico mette in luce la precaria condizione in cui versano molte ragazze extracomunitarie,

strumentalizzate e ridotte pressoché in schiavitù da criminali senza scrupoli, spesso loro connazionali —:

quali misure il Governo intenda adottare, nell'ambito delle iniziative intraprese per combattere il fenomeno dello sfruttamento delle persone e dell'immigrazione clandestina, per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto di questa odiosa forma di criminalità. (3-02286)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

SASSO, CAPITELLI, BOLOGNESI e GRIGNAFFINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, prevedeva che con effetto dal 1° settembre 2001 gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV del titolo I, della Parte I del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fossero sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del suddetto decreto legislativo e che fossero abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella quali si facesse riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili con la nuova normativa, nonché entro tale data fossero costituiti nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

lo stesso articolo 8, conseguentemente, prevedeva che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli

scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali restassero in carica fino al 1° settembre 2001, data di insediamento dei nuovi organi collegiali;

l'omessa attuazione di tali disposizioni legislative ha determinato la necessità di rimettere in vita e di prorogare l'esistenza dei preesistenti consigli scolastici distrettuali e provinciali;

tale proroga, è stata disposta con il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che, all'articolo 6, fissa la definitiva decadenza di tali organismi al 31 dicembre 2002;

nel frattempo, non essendo ancora stati emanati i decreti delegati, previsti dall'articolo 7, della legge 6 luglio 2002, n. 137, non risultano neppure modificate le disposizioni che regolano i nuovi organi collegiali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dal 31 dicembre 2002, che risultano tuttora vigenti;

l'amministrazione scolastica non dispone attualmente di organi collegiali territoriali e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione a cui sono risultano tuttora demandate importanti competenze in materia amministrativa —:

come intenda porre rimedio ad una situazione di evidente mancato rispetto della vigente normativa. (5-01976)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000 e 13 novembre 2000 hanno dato attuazione ai trasferimenti di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative (il primo) e al riparto delle risorse tra le regioni (il secondo) in materia di istruzione scolastica, secondo quanto previsto dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

in particolare, l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2002, stabilisce che ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni delle funzioni in materia di istruzione scolastica ad essi conferite ai sensi degli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo, le risorse finanziarie individuate dallo stesso decreto presidenziale, siano trasferite a decorrere dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997;

detto «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione» è stato comunemente inteso essere quello emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000;

sulla base dello stesso, anche la circolare del Ministero dell'istruzione n. 39 del 25 marzo 2002, nonché la nota metodologica del Ministero dell'interno 2 febbraio 2003, ai punti 2.2.8 e 5.1.3., ribadiscono la decorrenza dall'anno scolastico 2002-2003, e la conseguente competenza all'assegnazione delle risorse finanziarie a partire dal 1° settembre 2002;

recentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sollevato alcune eccezioni a tale interpretazione, in forza delle quali sostiene che la decorrenza per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento delle risorse dovrebbe essere individuato in un periodo temporale successivo a quello dell'anno scolastico 2002-2003;

fintanto che non si perverrà ad una interpretazione univoca in merito alla decorrenza in questione, non verranno elaborate le spettanze dell'anno 2002-2003;

ove venisse susseguentemente confermata la decorrenza relativa all'anno scolastico 2002-2003 si procederà all'elabora-

zione delle spettanze pari ai 12/12 delle risorse previste nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2000 ed al loro trasferimento;

ove fosse individuata una decorrenza temporale successiva a quella relativa all'anno scolastico 2002-2003 le spettanze verranno conseguentemente adeguate —:

sulla base di quali motivazioni il Ministro contraddica la propria circolare del 25 marzo 2002, n. 39, nonché la nota del Ministero dell'interno, competente per l'assegnazione dei fondi, del 2 febbraio 2003, entrambe evidenziando la decorrenza del trasferimento delle risorse a far data dal 1° settembre 2002 e se intenda assegnare, con la massima celerità, agli enti locali le attese risorse, visto che le competenze sono già state trasferite e dunque devono essere esercitate. (5-01977)

**BIANCHI CLERICI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto direttoriale 17 aprile 2003 ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003/2004 per il personale docente ed educativo, prevedendo quale termine ultimo perentorio il 17 maggio 2003;

la situazione dei diversi corsi di specializzazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e di sostegno è molto diversa nelle varie università del Paese, soprattutto con riferimento al termine dei corsi che può avvenire in un arco temporale che va dal mese di maggio a quello di novembre per un corso di pari durata;

sembra siano in corso, presso talune università, iniziative volte ad anticipare il termine dei corsi di specializzazione SSIS e del sostegno o comunque accordi idonei ad assicurare a tali ultimi l'iscrizione nel termine del 17 maggio;

il decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, concernente i termini e le modalità

per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento della graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2002/2003, ha sancito all'articolo 5, comma 2 che il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap poteva essere utilmente conseguito anche successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo a 10, comma 1, purché il conseguimento avvenisse entro il 31 maggio 2001, permettendo di conseguenza una sorta di iscrizione con riserva —:

se il Ministero intenda adottare le opportune iniziative per prorogare il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti e quali accorgimenti intenda assumere per assicurare che i diplomandi di corsi di specializzazione SSIS e del sostegno che terminano nel mese di ottobre o novembre (ad esempio Veneto e Friuli Venezia Giulia) non rimangano esclusi dalle graduatorie permanenti, a differenza dei colleghi di altre università ove i corsi terminano in tempo per l'iscrizione e non vengano, conseguentemente, superati nelle graduatorie della propria regione da parte di colleghi che, provenienti da altre regioni, hanno i requisiti per chiedere l'iscrizione. (5-01978)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

**MOLINARI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

è stata trasmessa con nota n. 3438 del 26 marzo 2003 del CSA di Potenza la richiesta di fabbisogno del fondo di istituto per il periodo gennaio-agosto 2003;

nel prospetto inviato manca una voce relativa al « fondo comune *una tantum* », pari a euro 66,94 per il numero dei docenti in organico di diritto;

si tratterebbe dei 130 miliardi di vecchie lire non utilizzati per le procedure previste dall'articolo 29 del CCNL (il cosiddetto « concorsone ») che, attraverso

due accordi integrativi nazionali (uno il 6 dicembre 2001 e l'altro il 6 giugno 2002), erano stati assegnati alle scuole come quota aggiuntiva del fondo di istituto;

tali risorse *una tantum* avrebbero dovuto avere effetto limitatamente all'anno scolastico 2001-2002, ma in realtà, essendosi rese disponibili solo a settembre 2002, il loro impiego è stato posticipato in riferimento al corrente anno scolastico;

nella tabella di riparto regionale allegata al CCDN del 6 giugno 2002 la somma disponibile per la Basilicata è di euro 957.601,41 al lordo stato;

tutte le voci che compongono il fondo di istituto (compresa quella per la flessibilità) fanno parte delle risorse complessive a disposizione di ogni singola scuola e pertanto devono essere attribuite alle istituzioni scolastiche;

ad oggi tale attribuzione di risorse ancora non è avvenuta —:

quali siano le ragioni della mancata attribuzione delle risorse del fondo comune *una tantum* da ripartire in favore della Basilicata e quali iniziative intenda attivare affinché detto riparto possa avvenire nel più breve tempo possibile anche in relazione alle richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali che da tempo hanno evidenziato tale necessità. (5-01974)

\* \* \*

#### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

##### Interrogazioni a risposta immediata:

GASPERONI, INNOCENTI, RUZ-ZANTE, AGOSTINI, BUFFO, CORDONI, DIANA, GUERZONI, MOTTA, NIGRA, SCIACCA e TRUPIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni pubbliche rilasciate recentemente dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, e supportate da interviste e dichiarazioni di

tecnici ed esperti dell'area di Governo, relative a modifiche da apportare al sistema pensionistico italiano, si discostano, in senso peggiorativo, dai contenuti della proposta di legge delega del Governo in materia, sui quali l'opposizione ha già espresso la propria netta opposizione;

in particolare, sia l'opposizione che i sindacati esprimono ferma contrarietà sulle ipotesi avanzate dal Governo in ordine alla decontribuzione e all'uso obbligatorio del trattamento di fine rapporto;

tra le ipotesi elaborate dal Governo, che l'opposizione ritiene ulteriormente peggiorative, sembrerebbe emergere, tra l'altro, l'intenzione di introdurre forme di disincentivo per allungare la permanenza al lavoro e di innalzamento dell'età pensionabile, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per dare certezze e garanzie ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione con le attuali norme. (3-02279)

LA RUSSA, STRANO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA,